

## **TI\_GERICHTE 36.2013.13 vom 28. Oktober 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2013.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2013.13)

FR: TI\_GERICHTE 36.2013.13 du 28 octobre 2013

IT: TI\_GERICHTE 36.2013.13 del 28 ottobre 2013

### **Regeste**

Richiesta di indennità giornaliera. Esame degli atti medici e calcolo del grado d'incapacità lavorativa

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

mesi = 65'950 nel 2010, fr. 66'594 [:2150 X 2171] nel 2011, fr. 67'115 [: 2171 X 2188] nel 2012 e fr. 67'451 nel 2013 [+ 0.5%]). Non vi sono di conseguenza i presupposti per ridurre il salario statistico da invalido in base al gap salariale (cfr. sentenza 8C\_44/2009 sopra menzionata). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C\_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato: " 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa ("Angemessenheitskontrolle"). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.). 5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita

semplicemente ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (...)” Nel caso di specie l'UAI ha deciso una riduzione del 7% per attività leggere (cfr. doc. 6). In concreto, alla luce della recente giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C\_179/2013 del 26 agosto 2013), tenuto conto delle importanti limitazioni funzionali (cfr. doc. XXXVI/4 pag. 5 e seguenti, in particolare pag. 6: “[...] Nel rispetto delle presenti limitazioni (che risultano piuttosto importanti) [...]”) e del fatto che l'attore, dopo un periodo di capacità lavorativa in attività leggere al 75%, si è visto ridurre ulteriormente la capacità lavorativa al 50%, il salario statistico da invalido va ridotto del 10%. Ne segue che, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 28 febbraio 2013, il reddito da invalido di fr. 62'707 va ridotto del 25% (incapacità lavorativa in attività leggere fino al 28 febbraio 2013) a fr. 47'030 ed in seguito del 10% (riduzione sociale) a fr. 42'327 e raffrontato con quello da valido di fr. 69'492, per un'incapacità di guadagno del 39%. Per il periodo dal 1° marzo 2013 il reddito da invalido 62'707 va ridotto del 50% (incapacità lavorativa in attività leggere dal 1° marzo 2013) a fr. 31'354 ed in seguito del 10% (riduzione sociale) a fr. 28'219 e raffrontato con quello da valido di fr. 69'492, per un'incapacità di guadagno del 59,4%. Ne segue che l'assicuratore è condannato a versare all'attore indennità giornaliera calcolate sulla base di un'invalidità del 39% dal 1° gennaio 2013 al 28 febbraio 2013 e indennità giornaliera calcolate sulla base di un'invalidità del 59% dal 1° marzo 2013, fino ad esaurimento delle prestazioni, rispettivamente fino ad un miglioramento dello stato di salute, tenendo conto di eventuali sovraindennizzi, conformemente all'art. \_\_\_\_\_ CGA che prevede: " Se un assicurato ha diritto a prestazioni di assicurazioni statali o aziendali oppure da parte di un terzo responsabile, la CV 1 completa tale diritto a prestazioni nei limiti del suo proprio obbligo di prestazione fino all'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata. Se il diritto ad una rendita di un'assicurazione statale o aziendale non è ancora definito, la CV 1 corrisponde l'indennità giornaliera assicurata quale anticipo di prestazione. Per beneficiare di queste prestazioni anticipate l'assicurato deve rilasciare l'approvazione scritta per la compensazione diretta con gli assicuratori menzionati. Per il calcolo della durata delle prestazioni e del periodo di attesa i giorni con prestazioni parziali in seguito a riduzione dovuta al diritto a prestazioni di terzi, contano come giorni interi. Se la CV 1 corrisponde prestazioni in luogo di un terzo responsabile, l'assicurato deve cederle i suoi diritti nella misura delle prestazioni da essa erogate. Queste disposizioni non valgono se l'indennità giornaliera è assicurata nella polizza quale somma salariale fissa (assicurazione di somme)." 14. Il valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attore di ottenere il versamento di indennità giornaliera dal 1° gennaio 2013 fino all'esaurimento del suo diritto contrattuale. Va qui rammentato che con sentenza 4A\_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato: "(...) 1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione contro

le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)'' Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.